

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO in particolare l'articolo 2 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il d.m. 16 gennaio 2006, recante approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";

VISTO il d.m. 31 maggio 2001, recante "Approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali";

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali è stata ridenominata Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei

confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

VISTO il regolamento 16 febbraio 1994, n. 190, recante: "Norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della salute e, in particolare, alla riorganizzazione e razionalizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di conseguire, attraverso un riordino strutturale, economie nell'attività di amministrazione, gestione e controllo, nonché di incrementare e migliorare la qualità dei servizi resi;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Capo I
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Art. 1
(Riordino)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) provvede, senza nuovi o maggiori oneri, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo.
2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, la LILT adegua il proprio statuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 2
(Organi centrali)

1. Sono organi centrali della LILT:
 - a) il Consiglio direttivo nazionale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Direttore generale;
 - d) il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari.
3. Il Consiglio direttivo nazionale nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, il Presidente onorario della LILT, scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto almeno due mandati, che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio direttivo nazionale con voto consultivo.

Art. 3
(Articolazione della LILT)

1. La LILT si articola in una sede centrale e in sezioni provinciali.
2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire a livello regionale,

sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.

3. La LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.

Capo II
(Istituto superiore di sanità)

Art. 4
(Riordino)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Istituto superiore di sanità provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al proprio riordino secondo i principi dettati dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei seguenti criteri:
- a) riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 30% in relazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
 - c) riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 404, lett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - d) organizzazione e fusione delle strutture tecnico-scientifiche e amministrative che svolgono compiti simili;
 - e) riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti potenziando, senza oneri aggiuntivi, le strutture che offrono servizi a terzi;
 - f) razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo;
 - g) attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e sull'organizzazione sanitaria rivolta al personale del SSN e agli enti di promozione e tutela della salute, sulla base di linee programmatiche fissate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da realizzarsi attraverso la previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto;
 - h) riduzione, entro il limite massimo di sei unità, del numero degli esperti ai quali il Presidente può conferire incarichi nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno dell'Istituto adeguate professionalità.

Art. 5
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal Presidente e da 4 componenti così individuati: due esperti designati dal Ministro della salute; un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni; un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Istituto”.

Capo III
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Art. 6
(Riordino)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento di organizzazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) semplificazione e razionalizzazione degli uffici e rimodulazione della pianta organica, **come determinata dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;**
 - b) riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unità.
2. Il nuovo regolamento di organizzazione dell'AGENAS, approvato con le procedure di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, deve comunque tenere conto dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Agenzia in materia: di educazione continua in medicina; di monitoraggio e valutazione della qualità e sicurezza delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e dei relativi costi, inclusa la valutazione dei sistemi regionali di direzione e controllo relativamente alla qualità dei servizi erogati, all'appropriatezza delle prestazioni e alla valutazione del personale; di formazione, ricerca e innovazione nel campo della salute, ivi compresa la valorizzazione e il trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.

nomina si applica l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario, al quale è attribuita la gestione delle attività di ricerca dell'Istituto.”;

e) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli Istituti assicurano il finanziamento dell'attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale anche con una quota parte dei fondi di cui al comma 1, lettera b).”.

Art. 8 *(Norme di adeguamento)*

1. Le Regioni si conformano a quanto previsto dall'articolo 7 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla nomina dei direttori generali, da effettuarsi alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi.

Art. 9 *(Statuto)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento al presente decreto, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti. Lo statuto è approvato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario *ad acta* che provvede alla revisione dello statuto dell'ente.

CAPO V
(Vigilanza sugli enti)

Art. 10
(Modalità di vigilanza)

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, fatte salve le specifiche disposizioni relative a ciascuno degli enti di cui al presente decreto, la funzione di vigilanza attribuita al Ministero della salute si estrinseca nel potere di emanare atti di indirizzo e direttive nelle materie afferenti ai compiti e alle funzioni istituzionali degli enti medesimi, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.
2. La funzione di vigilanza di cui al comma 1 può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti **di amministrazione e contabilità**, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva nei novanta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In caso di richiesta di riesame, gli enti nei successivi dieci giorni possono recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure possono motivare in merito alle ragioni per le quali ritengono di confermare il precedente testo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei nuovi atti, il Ministero procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.
4. **Le deliberazioni**, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto di cui al precedente comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 e i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11
(Esclusione)

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono esclusi dall'applicazione del presente Capo.

CAPO VI
(Norme finali)

Art. 12
(Invarianza di oneri)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.